

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINO, NIEDDU, DE GIUSEPPE, ALIVERTI, SARTORI, BERNARDI, CARTA, ROSATI, SALERNO, D'AMELIO, AZZARÀ, CHIMENTI, IANNI, ANDÒ, PARISI, MORO, MONTRESORI, ANGELONI, FONTANA Alessandro, BAUSI, PATRIARCA e TAGLIAMONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1987

Interventi di completamento delle attività di riforma fondiaria nel territorio del Fucino

ONOREVOLI SENATORI. — Cogliendo gli auspici ed interpretando la volontà della Giunta regionale d'Abruzzo, che si è espressa con voto unanime, questo disegno di legge tende ad affrontare e risolvere i problemi del «Fucino» mediante il consolidamento delle strutture agricole, il completamento degli impianti pubblici demaniali, con il conseguente sviluppo delle attività collaterali e la definizione della gestione nel territorio delle opere idrauliche pubbliche, di interesse interregionale.

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66, e poi la legge 9 agosto 1954, n. 639, hanno esteso al territorio del Fucino la legge «stralcio» sulla riforma fon-

diaria, costituendo un apposito ente di valorizzazione.

L'intervento di riforma del Fucino e la costituzione di uno specifico ente che la gestisse, con compiti più ampi di intervento degli enti confratelli in quanto rivolti anche alla bonifica e alla valorizzazione extragricola nei settori dell'industria e del terziario, sono stati determinati da peculiari esigenze di quel territorio, e in specie delle sue condizioni socio-economiche.

Non si è trattato, infatti, della utilizzazione di un latifondo non coltivato, o scarsamente coltivato, ma di un'azione di riforma soprattutto delle condizioni umane di una massa imponente bracciantile e di affittuari (oltre

13.000 unità) legati alla utilizzazione della terra da vincoli superati, economicamente insufficienti ed instabili, con conseguenti gravi tensioni sociali.

L'azione svolta si è perciò imperniata verso due fondamentali direttrici:

1) la creazione di un diverso rapporto uomo-terra, con la costituzione della proprietà diretta da parte dei coltivatori;

2) la creazione di strutture agricole ed extragricole capaci di dare, da un lato, sicurezza e remuneratività di collocamento alle produzioni agricole (nella zona caratterizzata da un ordinamento colturale rigido, basato essenzialmente su prodotti assai incerti sul mercato) e, d'altro lato, di equilibrare l'occupazione del settore agricolo con quella di altri settori, alleggerendo il peso demografico sull'agricoltura, da sola insufficiente a sostenerlo.

Da qui il sorgere nel Fucino di un sistema di impianti agro-alimentari, fra i quali due demaniali, la cui realizzazione e il consolidamento gestionale sono ancora in corso.

Tutte queste iniziative, determinate dall'attività di riforma fondiaria, sono rimaste, però, nella fase intermedia, non essendo compiutamente pervenute a quelle soluzioni stabili e durature di risultati economico-produttivi che la riforma presupponeva. È pertanto necessario che il processo di riforma, promosso nel Fucino per peculiari e caratteristiche esigenze di un diverso assetto sociale, venga continuato e ultimato per superare i problemi strutturali ancora esistenti e che l'incompiuta attività di riforma ha fortemente acuito, con quegli ulteriori interventi che ne assicurino il completamento.

Il dato fondamentale di debolezza dell'economia agricola rimane quello della insufficiente dimensione della quasi totalità delle aziende, volute dalla riforma: nell'ultimo censimento su 13.000 ettari insistevano ben 7.710

aziende, con una superficie media inferiore a 2 ettari.

La rigidità dell'ordinamento colturale (basato su prodotti come bietole e patate che soffrono di gravi problemi di collocamento e di remunerazione), la insufficienza di sbocchi occupazionali in altre attività, la necessità di assicurare la gestione delle opere pubbliche di scolo dell'ex lago, di interesse interregionale, per la incidenza nel bacino del Liri-Garigliano in Lazio e Campania, sono i punti critici da affrontare e da risolvere, se non si vuole che l'opera avviata dallo Stato subisca un processo di reversibilità, con effetti più gravi di quelli prodotti dagli originari motivi che indussero a includere il territorio nelle zone di riforma fondiaria.

Appare allora l'esigenza di un intervento specifico, da non vedere o qualificare come «leggina» al di fuori del sistema della organicità dei provvedimenti occorrenti ai bisogni economico-sociali nel loro contesto nazionale, ma proprio come atto di prosecuzione delle attività di riforma, volte sia pure nella specificità delle situazioni, a sovvenire alle esigenze di sviluppo e di equilibrio civile del Paese.

Il provvedimento proposto si prefigge tre direttrici:

1) adeguamento del processo di consolidamento delle strutture agricole;

2) completamento e consolidamento degli impianti pubblici demaniali, e sviluppo di attività collaterali;

3) definizione della gestione delle opere idrauliche pubbliche del territorio, di interesse interregionale.

La combinazione di questi obiettivi costituisce l'effettivo completamento dell'opera di riforma, che altrimenti rischia di rimanere incompiuta, ma soprattutto soggetta a effetti di recessione che verrebbero a compromettere i risultati acquisiti e soprattutto a vanificare gli investimenti fin ad ora fatti, e l'opera svolta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini di una più razionale distribuzione della proprietà fondiaria nell'ex territorio di riforma fondiaria del Fucino, per la durata di quindici anni sono nulli gli atti di compravendita o comunque di cessione a qualsiasi titolo dei terreni che - insieme alla proprietà eventualmente già posseduta - comportino il superamento del limite di 15 ettari.

2. Le cessioni entro detto limite a diretti coltivatori agricoli e imprenditori agricoli a titolo principale sono equiparate a tutti gli effetti fiscali a quelle per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice.

3. Nella cessione dei terreni hanno diritto di prelazione i proprietari coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale confinanti.

4. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 4 - commi sesto e settimo - della legge 29 maggio 1967, n. 379, fatta eccezione per la indicazione del prezzo, che sarà effettuata direttamente dal proprietario cedente.

Art. 2.

1. La Cassa per il Mezzogiorno, la FINAM, la FIME e la SVIMEZ anche in deroga alle norme statutarie e regolanti la propria attività, sono autorizzate a promuovere e ad effettuare interventi specifici nel territorio, atti a sviluppare l'occupazione, in insediamenti industriali nuovi o esistenti, e in attività nei servizi terziari.

2. La Regione, a tal fine, d'intesa con i predetti organismi, formulerà un apposito programma di interventi, da attuare nell'arco di un quinquennio.

Art. 3.

1. L'Amministrazione dei lavori pubblici assumerà direttamente, nel rispetto della vi-

gente normativa, la gestione delle opere idrauliche del comprensorio del Fucino, aventi rilevanza nei bacini idrici interregionali, e coordinerà i propri interventi, nei casi in cui ciò fosse necessario per la complementarietà dei lavori, con quelli del Consorzio di bonifica per le opere a questo affidate.

Art. 4.

1. Per il completamento della realizzazione, per l'avvio e il consolidamento delle gestioni degli impianti demaniali di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, insistenti nel comprensorio del Fucino, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a effettuare gli interventi finanziari occorrenti, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo assentiti, per la durata di cinque anni.

2. Per sovvenire alle esigenze delle gestioni degli impianti industriali-agricoli anche affidati a organismi cooperativi operanti nell'ambito e a integrazione delle attività di riforma fondiaria, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere, in aggiunta, e con le stesse modalità di cui all'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386, all'Ente regionale di sviluppo agricolo in Abruzzo la somma annuale di lire 2.000 milioni per tre anni.

3. Tale spesa grava sullo stesso capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decorrenza dall'anno successivo alla entrata in vigore della presente legge.